



Città di Cossato

**CITTA' DI COSSATO**  
*Provincia di Biella*  
Settore AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO

**INFORMATIVA PER I CONSUMATORI**  
PRINCIPALI REGOLE DA OSSERVARE PER I SALDI DI FINE STAGIONE

Il sottoscritto	
Titolare / legale rappresentante dell'Azienda denominata	
con sede in Cossato Via	

**COMUNICA**

in conformità all'ordinanza n. **179 del 09/12/2024** della Città di Cossato che individua i periodi in cui effettuare i saldi di fine stagione, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e le principali regole a tutela dei consumatori da osservare sono le seguenti:

<b>1</b>	Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente: a) il prezzo normale di vendita iniziale b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale c) il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso
<b>2</b>	E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1
<b>3</b>	I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
<b>4</b>	Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatte della vendita stessa
<b>5</b>	L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
<b>6</b>	L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
<b>7</b>	Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e non equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
<b>8</b>	Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
<b>9</b>	Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsare il prezzo pagato.
<b>10</b>	Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche con termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.